



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 2 del 30/03/2022 Reg. Delib.

Numero: 42 del 01/04/2022 Reg. Pubbl.

**OGGETTO: MODIFICA ART. 9 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **quindici** nella Sede Comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti
ANDREA MILANESI	X	
CRISTIANO BIANCHI	X	
CINZIA CAVO		X
MARIO BERTELEGGNI	X	
STEFANIA BERTONAZZI	X	
ALBERTO CARONNI		X
MASSIMO TARDITI	X	
ALESSANDRO LAVASELLI		X
GIANFELICE MUZIO	X	
NICOLETTA LAVASELLI	X	
LUCIANO LEVADA		X
Totale n.	7	4

Partecipa il Segretario Comunale DANIELE BELLOMO.

Il Sig. ANDREA MILANESI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: MODIFICA ART. 9 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMU**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Preso atto che con la Legge 160/2019, Art. 1 comma 741 è previsto che:

...

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

...;

Preso atto inoltre che con l'Art. 5 decies del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301). è previsto:

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare».

Richiamato l'art. 9 comma 1 del Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15.04.2020 che recita:

1 .Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU in applicazione dell'Art. 1 comma 741 della Legge n. 160/2019 sostituendo il comma 1 dell'art. 9 con il seguente comma:

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che il decreto legge 30/12/2021 n. 228 convertito con modificazioni nella legge 25/02/2022 n. 15 ed in particolare l'art. 3 comma 5 sexiesdecies stabilisce la proroga al 31 maggio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU in applicazione la Legge 160/2019, Art. 1 comma 741 sostituendo il comma 1 dell'art. 9 come segue:

Testo previgente

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

Nuovo Testo Approvato

Art. 9 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

3. Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente con votazione favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.



COMUNE DI CECIMA
Provincia di PAVIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(ANDREA MILANESI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. 42 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 01/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DANIELE BELLOMO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 01/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Bellomo